

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
PRESSO STRUTTURE AZIENDALI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, C.F. e P.I. 00821180577,

E

Il Dott. Vincenzo Spina, nato a Roma il 02/02/1964 - C.F. SPNVCN64B02H501A, Dirigente Medico a tempo indeterminato nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, Direttore U.O.C. Tutela della Salute Materno Infantile – Area Materno Infantile - di seguito denominato *Professionista*;

In esecuzione alla Deliberazione n..... del

PREMESSO CHE

- con DCA 440 del 18/12/2014 sono state approvate le nuove linee guida della Regione Lazio sull'ALPI, ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2007 e s.m.i., successivamente riformulate nell'art. 12 comma 4 dal DCA 229 del 01/07/2015;
- con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, l'Azienda ha adottato il “*Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria*”;
- con deliberazione n.1151 del 30/12/2019 l'Azienda ha adottato il “*Protocollo di Contrattazione integrativa aziendale in materia di Libera Professione Intramoenia della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria e del personale non dirigente delle attività aziendali a pagamento*”;
- il Dr. Vincenzo Spina ha formulato con mail agli atti del 28/04/2025, domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, con le modalità indicate agli artt. 2 e 3;
- il Dottore medesimo si impegna al completo rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, e delle modalità operative, già condivise, relative alla gestione delle agende ALPI (prenotazione e pagamento delle prestazioni);
- L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, previo preavviso, il presente accordo a seguito di nuove disposizioni legislative statali o regionali, accordi sindacali, atti deliberativi o regolamentari aziendali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente accordo

Art. 1 – Finalità ALPI

Progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito di attività istituzionale.

Art. 2 – Modalità

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato.

L'attività libero professionale, svolta nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1122 del 20/12/2019 non potrà essere espletata, come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento in occasione:

- dei normali turni di servizio;
- dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
- recupero dell'orario di lavoro;
- di rapporto di lavoro part-time;
- tutte le ipotesi per le quali il dipendente effettua un orario giornaliero ridotto (permessi legge 104, allattamento ecc.);
- fruizione permessi giornalieri ex Legge 104/1992;
- di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di sospensione dal servizio o recesso per giustificato motivo o giusta causa (per dirigenti sanitari);
- procedimenti disciplinari;
- di assenze dal servizio effettuabili a titolo di: malattia, infortunio, ferie, astensioni obbligatorie dal servizio, assenze retribuite a vario titolo che interessano l'intero arco della giornata (formazione, necessità di sostenere esami, funerali, nascita figli, permessi personali ecc.), congedo sindacale giornaliero, aspettative varie retribuite e non retribuite;
- congedo collegato ai rischi professionali (ad esempio radiologico) per le sole attività connesse a tale rischio;
- sciopero.

Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è vietato l'uso del ricettario del SSR, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999.

Art. 3 – Oggetto

L'Azienda autorizza il Dr. Vincenzo Spina ad esercitare l'attività libero professionale all'interno delle strutture aziendali della ASL di Rieti, secondo le modalità di seguito indicate:

- presso le strutture di Via delle Ortensie n. 7 della Asl di Rieti

nella giornata di mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 per le seguenti prestazioni

CODICI CUR	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
89.26.1_0	Prima Visita Ginecologica	150,00 €
89.26.3_0	Prima Visita Ostetrica	150,00 €
88.78.2_100	Ecografia Ginecologica	100,00 €
91.48.4_0	Prelievo citologico - Pap Test	30,00 €
88.75.1_3	Ecografia Pelvica	100,00 €
88.79.7_0	Ecografia Ginecologica Transvaginale	100,00 €
88.78_3	Ecografia Ostetrica I trimestre	120,00 €
88.78.4_100	Ecografia Ostetrica I trimestre (translucenza nucale)	120,00 €
88.78.3_100	Ecografia Ostetrica II trimestre (morfologica)	150,00 €
88.78_4	Ecografia Ostetrica III trimestre	130,00 €
88.72.5_0	Ecografia Ostetrica III trimestre doppler-flussimetria materno-fetale	130,00 €
89.07_0	Consulto definito complesso	250,00 €

Il compenso del dirigente si intende al netto delle trattenute di cui al successivo art. 4, compreso il compenso previsto per l'utilizzo del personale di supporto e delle ritenute fiscali/previdenziali a carico del professionista.

Art. 4 – Prenotazione, Fatturazione e Trattenute sugli emolumenti

La prenotazione e la riscossione delle prestazioni avviene per il tramite del Cup Aziendale.

Sugli importi riscossi l'Azienda effettua, le seguenti trattenute come specificate nel Protocollo *di Contrattazione integrativa aziendale in materia di Libera Professione Intramoenia adottato con deliberazione n.1151 del 30/12/2019*:

- una quota pari al 3% dell'onorario del singolo professionista o dell'equipe, a norma dell'art. 12 lettera c DPCM 27.03.2000, va a costituire un fondo di perequazione destinato ad attività progettuali;
- del 5% per la realizzazione del fondo di perequazione (art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 08 giugno 2000 aggiornato all'art. 90, comma 2 lettera i) del CCNL Area della Sanità 2019-2021 del 23 gennaio 2024);
- del 5% quale trattenuta di cui all'art.1, comma 4) lettera c) della Legge n. 120/2007 e ss.mm.ii., da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa;
- del 8,5% per IRAP.

L'Azienda, d'intesa con i professionisti, ha definito la percentuale aggiuntiva della trattenuta finalizzata al recupero dei costi diretti ed indiretti sostenuti esclusivamente per le attività di diagnostica strumentale e nel caso di utilizzo di attrezzature e materiali.

L'Azienda provvede al pagamento delle quote spettanti al professionista per le prestazioni rese, detratto quanto sopra specificato.

Art. 5 – Responsabilità

Il *Professionista* dichiara di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 412/91, art. 1, comma 5 art. della Legge 662/96 e art. 53 D. Lgs. 165/01.

Art. 6 – Copertura Assicurativa

L'assicurazione aziendale è estesa all'attività intramuraria libero professionale del personale Dirigente Medico e del ruolo Sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività nonché del personale del comparto di supporto, la cui attività è equiparata a quella di lavoro dipendente. La garanzia si intende confermata esclusivamente per danni materiali a persone a cose in relazione all'attività sanitaria svolta ed è operante anche quando sia svolta all'esterno presso altre strutture.

Art. 7 - Norma transitoria e finale

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di riesaminare e/o modificare, previo preavviso, il presente accordo, a seguito di nuove disposizioni legislative statali o regionali, accordi sindacali, atti deliberativi o regolamentari aziendali.

Rieti, li _____

Il Professionista

ASL Rieti

Dr. Vincenzo Spina

.....

.....

Il sottoscritto
Dr. Vincenzo Spina

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.341 del Codice Civile, tutte le condizioni sopra riportate, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt.: 1 (Finalità ALPI), 2 (Modalità), 3 (Oggetto), 4 (Prenotazione, Fatturazione e Trattenute), 5 (Responsabilità) e 6 (Copertura Assicurativa);
2. di aver ricevuto completa informativa, ai sensi del DGPR 2016/679/UE in materia di protezione dei dati ed esprime la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ed assicurativi, alla gestione amministrativa di rapporto di lavoro.

Rieti, li

Il Professionista
Dr. Vincenzo Spina